



Guida per la persona straniera privata della libertà personale

Diritto dell'immigrazione, soggiorno, espulsioni e protezione internazionale.
Cenni ad alcuni istituti dell'ordinamento penitenziario.

A cura di:

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
ASGI APS

Clinica Legale Carcere e Diritti II
(Dipartimento di Giurisprudenza, UniTo)

Ufficio Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale della Città di Torino

Con il contributo di:

 Fondazione
Compagnia
di San Paolo

 CITTÀ DI TORINO

2025

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I IL PERMESSO DI SOGGIORNO	4
1.1 Indicazioni generali sul permesso di soggiorno per cittadini non europei	4
1.2 Ho un permesso di soggiorno. Come fare per il rinnovo?	4
1.3 Non ho un permesso di soggiorno o è scaduto da tanto tempo	8
1.4 Il problema dei reati ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno	9
1.5 Tipologie di permesso di soggiorno	10
1.5.1 Il permesso di soggiorno per lavoro/ attesa occupazione	10
1.5.2 Il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti	10
1.5.3 Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia	11
1.5.4 Il permesso di soggiorno per cure mediche (malattia)	12
1.5.5 Il permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanza)	13
1.5.6 Il permesso di soggiorno per vittime di tratta e violenza domestica (per casi speciali)	13
1.5.7 Il permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo	14
1.5.8 Il permesso di soggiorno per protezione sociale ex minore	14
CAPITOLO II LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	15
2.1 Richiesta d'asilo e tipi di protezione	15
2.1.1 Status di rifugiato e protezione sussidiaria	17
2.1.2 Protezione speciale	17
2.1.3 Risposta negativa	17
CAPITOLO III LE ESPULSIONI	20
3.1 Espulsione come misura alternativa o sostitutiva della detenzione	20
3.2 Espulsione come misura di sicurezza	22
3.3 Espulsione amministrativa	22
3.3.1 Espulsione del ministero dell'interno	22
3.3.2 Espulsione del prefetto	22
3.4 Misure alternative al trattenimento	24
3.5 Centro di permanenza per il rimpatrio	24
3.6 Divieto di reingresso	25
3.7 Casi in cui l'espulsione è vietata	26
3.8 Rimpatrio volontario assistito	27

CAPITOLO IV I BENEFICI PENITENZIARI	28
Introduzione	28
4.1 I permessi premio	29
4.2 Il permesso di necessità	30
4.3 Lavoro all'interno	30
4.4 Lavoro all'esterno	30
4.5 La liberazione anticipata	31
4.6 Affidamento in prova ai servizi sociali	32
4.7 Detenzione domiciliare	33
4.8 Semilibertà	35
CAPITOLO V I COLLOQUI	37
5.1 I colloqui in presenza	37
5.1.1 Colloqui tramite videochiamata	39
5.2 I colloqui telefonici	39
CAPITOLO VI IL TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER SCONTARE LA PENA	41
CAPITOLO VII DIRITTO ALLA SALUTE, ISCRIZIONE ANAGRAFICA, CODICE FISCALE PER I LAVORATORI	44
APPENDICE RIFERIMENTI NORMATIVI	46

INTRODUZIONE

La prima versione di questa Guida è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l'ASGI APS, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, la Clinica Legale Carcere e Diritti II del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, e l'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino e con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Il suo aggiornamento nella versione attuale è a cura dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).

La scelta di realizzare una Guida è stata motivata dall'osservazione dell'elevato numero di detenuti stranieri che necessitano di informazioni in merito all'ottenimento o al mantenimento della regolarità di soggiorno in Italia.

Per rispondere a tale richiesta si è ritenuto utile fornire una sintetica informativa in relazione ai principali istituti giuridici con uno sguardo al coordinamento tra le norme amministrative, penali e del diritto dell'immigrazione.

La Guida è rivolta in primo luogo alle persone detenute, ma può essere un valido strumento di orientamento anche per tutti gli operatori e le operatrici che a vario titolo svolgono servizio negli istituti penitenziari. In appendice alla versione aggiornata della Guida si può trovare un elenco delle principali norme a cui si fa riferimento nel testo.

CAPITOLO I

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

1.1 INDICAZIONI GENERALI SUL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CITTADINI NON EUROPEI

Il permesso di soggiorno è il documento che tutte le persone straniere devono avere per stare regolarmente in Italia.

Avere un permesso di soggiorno consente di ottenere la tessera sanitaria e il codice fiscale, avere la residenza, la carta d'identità ed avere accesso ai suoi diritti (ad esempio alle cure mediche, alla casa, ai sussidi statali). Fuori dall'istituto penitenziario, il permesso di soggiorno serve anche per poter lavorare regolarmente.



Quando si può chiedere il permesso di soggiorno?

Chi si trova in Italia e **ha già un permesso di soggiorno** può chiedere di rinnovarlo, o chiederne uno per un motivo diverso, anche quando si trova in carcere ([VEDI capitolo I, paragrafo 1.2.](#)).

Chi è arrivato in Italia in modo irregolare e **non ha mai avuto un permesso di soggiorno** lo può chiedere soltanto in alcuni casi, anche mentre si trova in carcere ([VEDI capitolo I, paragrafo 1.3.](#)).

Se al momento della scarcerazione lei non ha un permesso di soggiorno, può ricevere un decreto di espulsione ed essere subito rimpatriato, oppure può essere portato in un centro di trattenimento e rimpatrio - CPR ([VEDI capitolo III, paragrafo 3.5.](#)).

1.2 HO UN PERMESSO DI SOGGIORNO. COME FARE PER IL RINNOVO?

Se ha già un permesso di soggiorno, è importante sapere che deve essere rinnovato.

Deve chiedere il rinnovo del permesso prima della sua scadenza: può farlo da **60 giorni prima della data segnata sul permesso per la scadenza**, e in ogni caso non oltre 60 giorni dalla sua scadenza. Può farlo dal carcere.

Se è scaduto da più di 60 giorni chiedi consiglio ad un avvocato.

In alcuni casi può rinnovare il permesso che ha già, in altri casi le conviene verificare se può chiedere un permesso per altro motivo. Ad esempio, è più difficile rinnovare un permesso di soggiorno per lavoro dopo un periodo di carcerazione. Però se lei ha dei familiari sul territorio, può verificare se può chiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari ([VEDI capitolo I, paragrafo 1.5.3](#)). *Potrà chiedere aiuto alla mediatrice, al suo avvocato, ad un educatore, ad un volontario o al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.*

I FUNZIONARI MEDIATORI CULTURALI E IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

I **Funzionari Mediatori Culturali** (chiamati “mediatori” o “mediatrici”) sono dipendenti del Ministero della giustizia che lavorano all’interno dell’istituto principalmente a contatto con i detenuti stranieri, e **svolgono, tra le altre cose, un ruolo di mediatori e di supporto in materia di immigrazione.** Sono figure diverse dai Funzionari Giuridici Pedagogici (chiamati “educatori” o “educatrici”), ma lavorano a stretto contatto con loro. Parlano le lingue più comuni e possono essere assistiti da ulteriori interpreti in caso di lingue diverse o dialetti rari. Solitamente incontrerà un mediatore nel colloquio di primo ingresso e potrà fare a lui riferimento per questioni relative alla permanenza in carcere o alla sua uscita.

I **Garanti per i diritti delle persone private della libertà personale sono autorità di garanzia indipendenti.** Non lavorano per il Ministero della Giustizia o per la direzione dell’istituto. Sono autorità diverse e separate anche dalla polizia e dal personale del carcere. Svolgono una funzione di controllo e di monitoraggio delle condizioni di detenzione e del rispetto dei diritti delle persone detenute all’interno degli istituti penitenziari. Esiste un Garante Nazionale, e ci sono poi Garanti Regionali e Comunali per ogni città sede di un carcere. Mentre si trova in istituto e ha bisogno di un supporto può contattare sia il Garante Regionale, sia il Garante Comunale. Può chiedere un colloquio personale e privato con uno di loro tramite il Modulo 393, oppure rivolgere un reclamo non giurisdizionale ex Art. 35 O.P. al Garante Nazionale, al Garante regionale e al Garante Comunale. Per maggiori informazioni può consultare la “Guida della persona privata della libertà personale”. Per praticità, all’interno di questa Guida faremo riferimento ai Funzionari Mediatori Culturali come “mediatori” o “mediatrici”, ai Funzionari Giuridici Pedagogici come “educatori” o “educatrici” e ai Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale come “Garanti”.



Che cosa fare quando il permesso sta per scadere?

- ▶ Si ricordi di avviare la procedura di rinnovo **almeno 3 mesi prima della scadenza**. I tempi per chiedere il rinnovo in istituto possono essere molto lunghi: si informi ed agisca per tempo.
- ▶ Chieda l'aiuto della mediatrice culturale con Modello 393. La mediatrice le farà avere il KIT POSTALE e la aiuterà nella compilazione.
- ▶ Le procedure a volte possono cambiare, *per sicurezza chiedi informazioni alla mediatrice oppure al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale*.
- ▶ **La procedura sarà poi seguita dall'Ufficio Matricola** dell'istituto in cui si trova, che si occuperà di consegnare il KIT alle Poste per inviarlo in Questura.
- ▶ L'Ufficio Matricola dovrà consegnarle la RICEVUTA DI INVIO del KIT POSTALE: conservi quel documento perché dimostra che è regolare.
- ▶ Il KIT dovrà essere compilato da lei. Potrà chiedere aiuto alla mediatrice culturale, al suo avvocato, ad un educatore, ad un volontario o al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.
- ▶ Non si preoccupi se non avrà subito una risposta: la richiesta la mantiene regolare sul territorio italiano fino a quando non avrà una risposta dalla Questura.
- ▶ Normalmente, quando si invia il KIT POSTALE viene fissato un appuntamento in Questura. Se in quella data si troverà ancora in stato di detenzione e non potrà andare all'appuntamento, al momento dell'uscita dall'istituto potrà chiedere un nuovo appuntamento. Porti con sé il **certificato di detenzione** per spiegare per quale motivo ha saltato il primo appuntamento.
- ▶ Se non riceve alcuna risposta alla sua domanda di permesso, si rechi in Questura non appena uscito con il certificato di detenzione per ricevere una risposta o un appuntamento.
- ▶ È però possibile che le arrivi una risposta negativa dalla Questura mentre si trova in stato di detenzione.

ATTENZIONE: da quando riceve la risposta negativa **ha pochi giorni per fare ricorso**. *Contatti subito il suo avvocato o chiedi aiuto alla mediatrice per trovare un avvocato disponibile*

IMPORTANTE: Alla richiesta di rinnovo dovrà allegare alcuni documenti:

- ▶ **Copia del permesso di soggiorno in scadenza**

- ▶ **Copia del passaporto (in corso di validità)**
- ▶ **Se il suo passaporto è scaduto** chiedi supporto alla mediatrice o ai volontari per la richiesta di rinnovo, che potrà inserire nel KIT. Se l'ufficio Matricola le blocca l'invio del KIT per l'assenza di passaporto in corso di validità si rivolga all'avvocato o al Garante per i diritti delle persone private della libertà.
- ▶ **Copia della carta d'identità italiana e della tessera sanitaria** riportante codice fiscale (ma se non le ha può inviare il KIT lo stesso)
- ▶ **Marca da bollo da 16 euro**
- ▶ Dovrà anche pagare il costo del **bollettino postale** (solitamente pari a 30,46 € + 30 € ma può anche essere superiore)

In base al tipo di permesso di soggiorno che chiede, dovrà presentare ulteriori documenti. Ad esempio, se richiede il rinnovo del permesso per motivi familiari, serviranno i documenti dei suoi familiari. Se chiede il rinnovo del permesso per cure mediche, serviranno i documenti sanitari.

IMPORTANTE: Per alcuni tipi di permessi il rinnovo va richiesto direttamente in Questura: ad esempio, bisogna andare in Questura per il permesso per cure mediche, per protezione speciale, o per casi speciali, ma ce ne sono anche altri.

In generale, in presenza dei requisiti richiesti, **possono essere rinnovati tramite KIT i seguenti permessi di soggiorno:** affidamento, adozione, motivi religiosi, residenza elettiva, studio, missione, asilo politico e apolidia (rinnovo), tirocinio formazione professionale, attesa riacquisto cittadinanza, attesa occupazione, carta di soggiorno stranieri (ora denominata "Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"), lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro sub-stagionale, famiglia, duplicato del Permesso (ad es. in caso di smarrimento) e aggiornamento Permesso-Carta soggiorno (ad es. per inserimento figli). Per sapere se il suo permesso può essere rinnovato con KIT POSTALE o con richiesta diretta alla Questura *si metta in contatto con la mediatrice, con il suo avvocato, un volontario o con il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.*

ASSISTENZA DELL'AVVOCATO E GRATUITO PATROCINIO

In tutti i procedimenti amministrativi che si svolgono davanti ad un Giudice (RICORSO contro la decisione negativa sul permesso di soggiorno, RICORSO contro la decisione di espulsione) **lei può essere assistito da un avvocato.**

Per fare questi ricorsi NON verrà nominato un avvocato d'ufficio: **se**

NON ha un avvocato di fiducia, chieda aiuto alla mediatrice, ad un educatore o al Garante.

In tutti i procedimenti che si svolgono davanti ad un Giudice, lei può chiedere l'assistenza legale **gratuita** da parte del suo avvocato, se il suo reddito è più basso di circa **€ 12.000** Euro.

Per contare il reddito bisogna tenere conto di quanto ha guadagnato (sia da lavoro regolare che da lavoro nero) durante l'anno precedente a quello in cui presenta il ricorso.

L'avvocato deve informarla di questo diritto (chiamato beneficio del patrocinio a spese dello Stato, o gratuito patrocinio).

Il gratuito patrocinio si può avere sia nei procedimenti penali, sia nei procedimenti amministrativi che riguardano il permesso di soggiorno, come il ricorso contro il rifiuto del permesso, contro una decisione di espulsione, o contro la decisione negativa sulla domanda di asilo.

1.3 NON HO UN PERMESSO DI SOGGIORNO O È SCADUTO DA TANTO TEMPO

Ci sono alcune situazioni in cui può chiedere un permesso di soggiorno anche se non lo ha mai avuto prima, o non lo ha da molto tempo. Ecco alcuni esempi:

- ▶ **Se ha familiari** (italiani o stranieri) in Italia → controlli se può chiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari ([VEDI capitolo I, paragrafo 1.5.3.](#))
- ▶ **Se ha figli minori di anni 18** e non ha perso i suoi diritti e doveri verso i suoi figli → parli con l'avvocato per capire se può presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni ([VEDI capitolo I, paragrafo 1.5.3.](#))
- ▶ **Se ha problemi di salute** → controlli se può avere un permesso di soggiorno per cure mediche ([VEDI capitolo I, paragrafo 1.5.4.](#));
- ▶ **Se ha paura di tornare nel suo Paese** perché teme che la sua vita sia in pericolo → controlli se ci sono le condizioni per fare domanda di asilo ([VEDI capitolo II](#));
- ▶ **Se prima di entrare in carcere era ben integrato in Italia**, o se ha fatto un percorso di risocializzazione positivo, e c'è il pericolo che i suoi diritti fondamentali siano in pericolo nel Paese di origine, può controllare con l'avvocato, con gli operatori, con i volontari o con il Garante se può chiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale.

ATTENZIONE! Se NON ha un permesso di soggiorno può essere espulso verso il suo Paese di origine, o mentre è in carcere o dopo il suo fine pena (in qualunque momento). Se ha un permesso di soggiorno e

non fa domanda di rinnovo entro 60 giorni dalla sua scadenza, diventa irregolare e può ugualmente essere espulso ([VEDI capitolo III](#)).

1.4 IL PROBLEMA DEI REATI OSTATIVI AL RILASCIO O AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO



Essere accusato di aver commesso un reato (anche se non è stato ancora CONDANNATO definitivamente) è un problema per il permesso di soggiorno?

Sì, può essere un problema. In generale, **lei NON può avere il permesso di soggiorno (e se ce l'ha può anche essere revocato) se:**

- ▶ è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o degli altri Paesi dell'Unione Europea;
- ▶ **ha avuto una sentenza di condanna**, anche solo in primo grado e quindi non ancora definitiva, oppure una sentenza di patteggiamento:
 - per alcuni reati come rapina, furto aggravato, estorsione, ricettazione aggravata, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, e in generale per i reati puniti con una pena elevata
 - per alcuni reati specifici (anche se la pena non è molto elevata) in ambito di stupefacenti; contro la libertà sessuale; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o dell'emigrazione verso altri Paesi; diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Per maggiori informazioni su quali sono esattamente questi reati, [VEDI APPENDICE \(Art. 4 D. Lgs. 286/98 e Art. 380 c.p.\)](#)



Avere una condanna DEFINITIVA è un problema per il permesso di soggiorno?

Sì, in tutti i casi visti sopra. E anche se la condanna è per:

- ▶ Reati in materia di tutela del diritto d'autore;
- ▶ Art. 473 c.p. (contraffazione o alterazione di segni distintivi, marchi);
- ▶ Art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi);
- ▶ Ostruzione di strada ferrata ed ordinaria, di acque per impedire la navigazione.

IMPORTANTE: A seguito di una decisione della Corte Costituzionale (n. 88/2023), **la regola dei reati ostativi non si applica più** a chi è stato condannato anche solo in primo grado, o con sentenza di patteggiamento, **per il reato dell'Art. 73 co 5 DPR 309/90** (produzione

detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità). Se lei è stato condannato solo per questo reato si rivolga al suo avvocato, alla mediatrice, ad un educatore o al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

La regola che è stata indicata sui reati ostativi vale in generale, ma **la sua applicazione in concreto dipende dal tipo di permesso di soggiorno richiesto**. Per alcuni permessi, la regola dei reati ostativi è meno severa. In altri casi, si può avere un permesso di soggiorno anche in presenza di reati ostativi ([VEDI capitolo I, paragrafi 1.5 e seguenti](#)).

L'impatto dell'esistenza di un reato sulla possibilità di avere un permesso di soggiorno dipende molto dal percorso che ha fatto o sta facendo in istituto: se il percorso di risocializzazione è positivo, sarà più facile dimostrare che lei non costituisce più una minaccia per l'ordine pubblico, e quindi sarà più facile ottenere il permesso di soggiorno.

1.5 TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO

1.5.1 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO/ ATTESA OCCUPAZIONE

Non lo può richiedere se lei non ha mai avuto un permesso di soggiorno, ed è il più difficile da rinnovare.

NON lo può chiedere se ha commesso i reati indicati sopra.

Se lei NON ha commesso i reati indicati sopra, sta per concludere la sua pena e ha il permesso di soggiorno in scadenza, può fare richiesta di rinnovo del permesso per motivi di lavoro, **quando ha già dei contatti con il suo precedente datore di lavoro o con altre persone disponibili ad assumerla**. *Si rivolga alla mediatrice, al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale o al suo avvocato per ricevere assistenza.*

1.5.2 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LUNGO SOGGIORNANTI

Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti viene anche chiamato "carta di soggiorno" e viene dato quando la persona ha vissuto in Italia per più di 5 anni e ha un reddito sufficiente.

Anche se lei ha un permesso di soggiorno illimitato, la Questura può chiedere la revoca e toglierle questo permesso. Se questo succede, può fare ricorso entro 30 giorni tramite l'avvocato.

Anche chi ha commesso i reati indicati sopra può continuare ad avere il permesso di lungo soggiorno, se dimostra che non è più un pericolo per l'ordine pubblico, **cioè quando la pericolosità non è più attuale.**

In ogni caso la Questura deve tenere in considerazione la **presenza di familiari e di legami con il territorio**, quindi è importante recuperare tutti i documenti che dimostrano la presenza dei familiari e che lei in passato ha lavorato ed è stato sempre residente in Italia.

1.5.3 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Esistono molti casi in cui può essere rilasciato un permesso per motivi familiari. Le regole cambiano se i suoi familiari sono cittadini italiani o dell'Unione europea o sono cittadini stranieri.

Se i suoi familiari sono presenti in Italia, parli della sua situazione personale con la mediatrice, con il suo avvocato o con il Garante per capire se può chiedere un permesso per motivi familiari.



Ha già il permesso di soggiorno per motivi familiari, può chiedere il rinnovo?

Sì, può chiedere il rinnovo, ma se ha commesso dei reati gravi **la Questura può decidere di non rinnovarle il permesso. Non è una decisione automatica**, perché deve considerare i suoi legami familiari in Italia e la gravità del reato commesso.

Il permesso di soggiorno si chiede con KIT POSTALE [\(controlla come fare al paragrafo 1.2.\)](#)



NON ha un permesso per motivi di famiglia MA ha dei familiari in Italia, può chiedere il permesso?

PARENTI CITTADINI ITALIANI

Se durante o dopo l'espiazione della pena andrà a **CONVIVERE** con un parente **CITTADINO ITALIANO**, può chiedere un permesso per motivi familiari a patto che il suo parente sia: suo coniuge (marito/moglie), suo genitore, suo fratello o sorella o suo nonno o nonna.

Può chiedere un permesso anche se suo **FIGLIO o FIGLIA** sono cittadini **ITALIANI**, NON ha perso la responsabilità genitoriale e NON ha una condanna (anche non definitiva) per reati legati all'ambito familiare.

PARENTI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Se ha un coniuge (marito / moglie) o un figlio minore che è cittadino **DELL'UNIONE EUROPEA** ha diritto al rilascio di un permesso di

soggiorno. In questo caso bisogna anche dimostrare che la sua famiglia ha un REDDITO sufficiente.

In ogni caso, se ha un altro parente (ad esempio un convivente di fatto, o un genitore) che è cittadino dell'Unione Europea *si rivolga alla mediatrice, al suo avvocato, al Garante per capire se può chiedere comunque un permesso di soggiorno per motivi familiari.*

PARENTI EXTRA UE REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

Se ha un **CONIUGE** (marito/moglie) **extra UE** regolarmente soggiornante (con permesso di soggiorno) >> può chiedere un permesso di soggiorno per i motivi familiari, solo se il suo permesso è scaduto da meno di un anno. Dovete dimostrare che avete un REDDITO sufficiente.

Se ha **FIGLI** nati o cresciuti in Italia ma che **non hanno la cittadinanza italiana** >> può chiedere un permesso per "ASSISTENZA MINORI" (anche chiamato ex Articolo 31) al Tribunale per i minorenni. Chieda consiglio alla mediatrice o al suo avvocato per mandare la richiesta.

In tutti i casi che abbiamo indicato la Questura non può automaticamente rifiutare di darle il permesso di soggiorno perché ha commesso dei reati. Deve sempre fare un **bilanciamento** e tenere in considerazione i legami familiari e il suo percorso di risocializzazione in carcere.

1.5.4 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (MALATTIA)

Anche nel caso in cui lei abbia commesso reati ostativi, se le sue condizioni di salute sono particolarmente gravi, lei può chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche. Questo tipo di permesso può essere chiesto anche se non ha mai avuto prima un permesso di soggiorno o se quello che aveva è scaduto da tempo.

Perché possa essere rilasciato questo permesso di soggiorno:

- ▶ deve trattarsi di una malattia di **particolare gravità** (ad esempio un tumore);
- ▶ la malattia **non può essere curata nel suo Paese di origine** e quindi sarebbe per lei pericoloso tornarci.
- ▶ la malattia deve essere **certificata con documento ufficiale dell'ASL**. Lei dovrà allegare al KIT POSTALE i documenti del medico che certificano la malattia → per ottenere la certificazione si rivolga alla Direzione Sanitaria del suo istituto o al suo medico curante, se ne ha uno di riferimento fuori dall'istituto.

In questi casi **la regola dei reati ostativi non si applica**, a meno che lei non sia considerato un grave pericolo per la sicurezza dello Stato italiano o di altri Stati dell'Unione Europea.

ATTENZIONE: questo permesso NON può essere chiesto con KIT POSTALE e dovrà essere chiesto direttamente alla Questura al momento della sua uscita dall'istituto, o se si trova in misura alternativa o semilibertà. *Si rivolga alla mediatrice, al Garante o all'avvocato per ricevere un supporto.*

1.5.5 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (GRAVIDANZA)

Può chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche se è una donna in **stato accertato di gravidanza** e **fino ai 6 mesi successivi** alla nascita del bambino.

Anche se è il **padre** del bambino che dovrà nascere potrà chiedere questo permesso dopo la nascita di suo figlio. Se vuole chiederlo prima della nascita, la procedura è diversa a seconda che lei sia sposato con la futura mamma o no. *Si rivolga al suo avvocato.*

In questi casi **la regola dei reati ostativi non si applica**, a meno che lei non sia considerato un grave pericolo per la sicurezza dello Stato italiano o di altri Stati dell'Unione Europea.

ATTENZIONE: questo permesso NON può essere chiesto con KIT POSTALE e dovrà essere chiesto direttamente alla Questura al momento della sua uscita dall'istituto o se si trova in misura alternativa o semilibertà. *Si rivolga alla mediatrice, al Garante o all'avvocato per ricevere un supporto.*

1.5.6 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA DOMESTICA (PER CASI SPECIALI)

Se lei è vittima di tratta o ha subito violenza domestica potrebbe ottenere un permesso di soggiorno per "casi speciali". *Si rivolga al suo avvocato, ad un educatore o al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per entrare in contatto con gli enti che la possono accompagnare nel percorso.*

VITTIMA DI TRATTA

Se è stato **vittima di comportamenti particolarmente limitativi della sua libertà, anche di movimento, se è stato costretta a lavorare contro la sua volontà, o a prostituirsi, anche per ripagare il debito di viaggio** (ad esempio è venuto in Italia e l'hanno obbligato a prostituirsi per pagare il debito e non era libera) potrà chiedere un permesso di soggiorno che prevede anche programmi di assistenza che garantiscono vitto, alloggio e assistenza sanitaria.

VIOLENZA DOMESTICA

È vittima di violenza domestica chi ha subito: atti di violenza fisica (calci, pugni, schiaffi, ecc.), oppure atti di violenza sessuale, psicologica (minacce) o economica, e queste violenze si verificano all'interno della famiglia, o del matrimonio o di una relazione affettiva. Per ottenere questo permesso NON è necessario che la persona che ha commesso le violenze abiti insieme alla persona che le ha subite.

1.5.7 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Se lei è stato vittima di sfruttamento lavorativo ed è disponibile **a fornire alle autorità informazioni sul lavoro irregolare e/o a denunciare il suo datore di lavoro**, può ottenere un permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo.

C'è "sfruttamento lavorativo" quando ha lavorato senza contratto, o ha lavorato e non è stato pagato; o è stato pagato meno di quanto indicato nel contratto; o ha lavorato per un numero di ore più alto di quelle indicate nel contratto, o ha lavorato in condizioni non adeguate, o ci sono stati maltrattamenti.

Si rivolga alla mediatrice, al suo avvocato, ad un educatore o al Garante per entrare in contatto con gli enti che la possono accompagnare nel percorso.

1.5.8 IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE EX MINORE

Questo permesso può essere rilasciato a **CHI È DIVENTATO DA POCO MAGGIORENNE**, *anche in caso di commissione di reati ostativi.*

Se lei si trova in carcere perché ha commesso un delitto **quando ancora era minorenne** e, dopo aver commesso il reato (quando era in IPM o quando è entrato in istituto per adulti) **ha partecipato ad un PROGRAMMA DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE** (programmi finanziati dallo Stato ed organizzati da enti sociali), può chiedere che il suo permesso per minore età sia convertito in un permesso per protezione sociale.

IMPORTANTE: Questo permesso può essere rilasciato anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del **Giudice di sorveglianza del Tribunale per i minorenni**, a cui può **scrivere una lettera presentando la sua richiesta.**

CAPITOLO II

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

2.1 RICHIESTA D'ASILO E TIPI DI PROTEZIONE

Se lei si trova in carcere e ritiene che **ritornare nel suo Paese sia pericoloso per la sua vita**, può valutare se fare domanda di asilo, con l'aiuto del suo avvocato, del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e della Clinica Legale dello International University College (IUC).

Può fare domanda di asilo quando:

- ▶ Nel suo Paese **potrebbe subire delle violenze** per motivi legati alla sua razza, religione, nazionalità, o opinione politica, o perché fa parte di un gruppo di persone con caratteristiche particolari (**STATUS DI RIFUGIATO**). Questa situazione si può avere, ad esempio:
 - se si è rifiutato di fare il servizio militare e può subire un processo;
 - se è ricercato dalla polizia perché ha commesso dei reati per motivi politici;
 - se può essere discriminato/subire violenze per il suo orientamento sessuale.
- ▶ Nel suo Paese può subire un grave danno alla sua persona. Questo succede quando: **c'è una guerra**; oppure è stato condannato a morte; **oppure** se torna nel suo Paese potrà essere **picchiato e sottoposto a violenze o tortura (PROTEZIONE SUSSIDIARIA)**.



Chi sono i soggetti che possono farle del male?

Le violenze che ha paura di subire possono venire o da **ufficiali dello Stato** (ad es. polizia o militari) oppure da **privati** (ad es. persone di un gruppo criminale, di un gruppo politico o religioso diverso dal suo, ma anche familiari o vicini di casa).

In questo secondo caso, però, deve dimostrare che lo Stato (la polizia, i giudici, ecc.) NON la può proteggere.

ATTENZIONE! Dal momento in cui presenta richiesta d'asilo, **dovrà interrompere i contatti con le autorità del suo Paese d'origine** (come

ad esempio Ambasciata, Consolato ecc.) e, se ha il passaporto, dovrà consegnarlo temporaneamente alla Questura. Se otterrà lo status di rifugiato non potrà più rientrare nel suo Paese d'origine. Se lo farà perderà lo status di rifugiato e dunque il permesso di soggiorno.



Come si svolge la procedura?

Per presentare richiesta d'asilo **faccia presente la sua situazione alla mediatrice e/o al Garante**. Potrebbe incontrare gli studenti della Clinica Legale dell'Università IUC di Torino, che la aiuteranno a capire se si può fare la domanda di asilo e a prepararla.

Le verrà richiesto di compilare un foglio con alcune sue informazioni personali (dati anagrafici, nazionalità, anno di arrivo in Italia, motivi per cui si richiede la protezione internazionale). Questo documento, esclusivamente di uso interno, verrà trasmesso dai mediatori o dagli educatori all'Ufficio matricola dell'istituto, che provvederà ad attivare la procedura con la Questura.

In un secondo momento, è probabile che verrà condotto tramite il servizio di scorta presso i locali della Questura al di fuori dell'istituto, per procedere con il foto-segnalamento. In alternativa, i funzionari della Questura potrebbero recarsi in istituto. In quell'occasione le verranno rilevate le impronte digitali e le verrà nuovamente chiesto di compilare un modulo (noto come modello "C3"), questa volta più dettagliato, relativo anche alla sua storia personale ed in particolare alle motivazioni per le quali richiede la protezione internazionale. Il modulo deve essere compilato **con l'aiuto di un interprete** di una lingua che conosce. È importante consegnare **anche tutta la documentazione che può ottenere** per dimostrare i motivi della richiesta.

IMPORTANTE: **Se ha presentato la domanda non potrà essere espulso fino a che la sua situazione non sarà stata esaminata.** Dovrà però portare sempre con lei una copia del modulo con cui ha effettuato la richiesta (che può chiedere alla Matricola).

Di solito, dopo aver presentato la domanda di asilo verrà intervistato da un membro della Commissione Territoriale, che si recherà all'interno dell'istituto per svolgere un'intervista. La Commissione è un organo pubblico, ma è DIVERSO dal Giudice e dalla Polizia. **Quello che lei dirà davanti al Commissario è RISERVATO.**

L'intervistatore **le farà delle domande sulla sua vita nel Paese di**

origine e sulla sua vita in Italia, per capire la sua situazione e valutare quali pericoli ci sono per lei nel suo Paese, nel caso in cui lei sia rimpatriato. Durante il colloquio sarà presente un interprete e potrà parlare nella sua lingua.

L'esito della procedura le verrà comunicato presso l'istituto, oppure presso lo studio legale del suo avvocato, se ha comunicato tale indirizzo durante l'intervista.



Quali risposte può dare la commissione?

2.1.1 STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Se la sua domanda di asilo viene accolta, le viene riconosciuto lo **status di rifugiato** oppure la **protezione sussidiaria**. Potrà ottenere un **permesso di soggiorno che dura 5 anni** e quindi rimanere regolarmente sul territorio italiano.

2.1.2 PROTEZIONE SPECIALE

Se la Commissione pensa che NON ci siano le condizioni per la protezione internazionale MA in ogni caso:

- ▶ c'è comunque un pericolo che lei possa essere **perseguitato o torturato** anche perché nel suo Paese vengono continuamente e gravemente violati i diritti umani,
- ▶ riconosce comunque che **la sua vita è molto radicata in Italia** (perché ha dei legami familiari forti o è lontano da molto tempo dal suo Paese di origine e è ormai integrato in Italia)
- ▶ può riconoscere la PROTEZIONE SPECIALE. In questo caso **potrà ottenere un permesso di soggiorno di due anni**.

La Commissione può anche indicare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno in due casi:

- ▶ **per motivi di salute**, se lei ha gravi problemi di salute ([VEDI capitolo I, paragrafo 1.5.4.](#)),
- ▶ **per "calamità naturali"**, se proviene da un Paese dove ci sono stati problemi naturali (come terremoti, inondazioni, alluvioni).

2.1.3 RISPOSTA NEGATIVA

Se la sua domanda di asilo NON viene accolta e NON le viene riconosciuta la protezione speciale, lei potrebbe essere espulso al termine della pena. Infatti, contestualmente all'emissione del provvedimento

negativo, la Commissione Territoriale attesterà l'obbligo di rimpatrio nei suoi confronti e il successivo divieto di reingresso sul territorio nazionale. Tali provvedimenti possono essere impugnati congiuntamente: **può sempre fare un RICORSO entro 15 o 30 giorni da quando riceve la risposta negativa della Commissione.**

Per farlo, chiedi aiuto ad un avvocato. Se non ha già un avvocato chiedi consiglio alla mediatrice o ad un educatore.

IMPORTANTE: Anche in caso di commissione di reati molto gravi, lei può sempre chiedere protezione internazionale. Sarà poi la Commissione Territoriale a valutare che tipo di permesso di soggiorno rilasciarle. È una decisione che spetta solo alla Commissione e non alla Questura o all'Ufficio Matricola.

ATTENZIONE! In alcuni casi la sua domanda di protezione internazionale potrà essere esaminata tramite una procedura accelerata. Questa procedura ha tre conseguenze:

- ▶ la sua richiesta sarà **esaminata in tempi più rapidi**, determinati dalla legge. La Corte di Cassazione (Sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024) ha indicato che se quei tempi non vengono rispettati, si può passare dalla procedura accelerata alla procedura ordinaria.
- ▶ il **ricorso** contro una decisione negativa andrà fatto in tempi più veloci (o in 7 o in 15 giorni)
- ▶ il ricorso non le garantisce automaticamente il diritto di rimanere in Italia. L'avvocato deve sempre **presentare una domanda apposita al Giudice per chiedere l'autorizzazione a farla rimanere sul territorio.**

La procedura accelerata può essere adottata in diverse ipotesi, l'applicazione più frequente riguarda:

- ▶ chi proviene da un paese considerato un **“paese di origine sicuro”**.
- ▶ La lista dei paesi c.d. sicuri può essere modificata e aggiornata (l'ultima modifica è stata fatta nel 2024). Al momento i paesi considerati sicuri sono: Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde; Costa d'Avorio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia;
- ▶ chi ha fatto una seconda domanda di asilo, successiva ad una richiesta già avanzata in passato (c.d. domanda di asilo reiterata);
- ▶ chi ha commesso alcuni **reati gravi** (quelli indicati dall'art. 12 co 1, lett.c D. Lgs. 251/07 ([VEDI APPENDICE](#)));
- ▶ chi ha fatto domanda mentre deve essere eseguita una espulsione o **da un C.P.R.;**
- ▶ chi ha fatto domanda oltre i 90 giorni dall'ingresso in Italia.

La procedura accelerata **non può essere adottata** nei confronti di minori di età, donne, o persone vulnerabili per motivi di salute o perché vittime di torture.

In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale esaminata tramite procedura accelerata i termini per presentare ricorso sono di 7 oppure di 15 giorni invece di 30. Inoltre, la presentazione del ricorso non sospende automaticamente l'obbligo di rimpatrio, pertanto si è comunque esposti al rischio di essere espulsi. Contatti un legale per chiedere assistenza.

IMPORTANTE: LA DOMANDA REITERATA

Se ha già presentato una richiesta di asilo in passato, che si è conclusa con una decisione negativa o un accoglimento di un altro tipo di protezione, può sempre presentare una nuova domanda di asilo. La nuova richiesta, c.d. reiterata, per essere ammissibile deve provare nuovi elementi relativi alla sua vita personale o alle condizioni del suo paese di origine, oppure, deve dimostrare di non aver potuto adeguatamente provare tali elementi durante la prima richiesta.

CAPITOLO III

LE ESPULSIONI

Se non ha un permesso di soggiorno in corso di validità o non ha presentato una domanda di permesso di soggiorno, o in altri casi particolari, **può ricevere un provvedimento di espulsione.**

La decisione di rimpatriarla può essere presa mentre si trova ancora in carcere, o dopo la sua uscita dal carcere. L'espulsione può essere o amministrativa o penale.

3.1 ESPULSIONE COME MISURA ALTERNATIVA O SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE



Quando è possibile essere espulso invece che scontare la pena in carcere?

Questa misura può essere disposta come **MISURA SOSTITUTIVA** della pena quando:

- ▶ Lei è nelle situazioni descritte dall'Art. 13 co 2 T.U.I.: **è irregolare in Italia** ([VEDI capitolo III, paragrafo 3.3.](#)) E
- ▶ Il giudice la condanna ad una pena detentiva **DI MENO DI 2 anni**, ma non ci sono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena. Se viene deciso di sostituire la detenzione in carcere con la misura dell'espulsione, la Questura può rimpatriarla in ogni momento, anche se lei ha fatto appello contro la sentenza di primo grado.

Invece, l'espulsione può essere disposta come **MISURA ALTERNATIVA** alla pena quando lei:

- ▶ È nelle situazioni descritte dall'Art. 13 co 2: **è irregolare in Italia** ([VEDI capitolo III, paragrafo 3.3.](#)) E
- ▶ **Sta scontando la pena in carcere e le rimane un periodo da scontare DI NON PIU DI 2 anni.**

In questo caso, la direzione dell'istituto in cui si trova chiede alla Questura di procedere alla sua identificazione (identità e nazionalità).

L'ordine di espulsione è deciso dal **MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**: contro la decisione del giudice **può proporre OPPOSIZIONE personalmente o tramite il suo avvocato di fiducia ENTRO 10 GIORNI.**

ATTENZIONE! NON le viene nominato un avvocato d'ufficio per fare opposizione.

Se fa opposizione ci sarà poi una udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza: in questo momento, se non ha un avvocato di fiducia le verrà assegnato un avvocato d'ufficio per l'udienza. **L'udienza è un momento molto importante per rappresentare al giudice eventuali motivi per cui non può essere espulso** ([VEDI i divieti di espulsione, capitolo III, paragrafo 3.7\).](#)



Si può tornare in Italia dopo l'espulsione?

No, non si può ritornare in Italia perché insieme all'ordine di espulsione c'è anche un divieto di ritornare in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. Se è stato espulso, la durata **del divieto di rientrare** in Italia dipenderà dal tipo di reato che ha commesso (**dai 3 ai 5 anni in caso di reati meno gravi; negli altri casi non meno di 5 anni**).

Rientrare in Italia durante la pendenza del divieto è un reato punito con la reclusione da uno a quattro anni, inoltre, una volta rintracciato sul territorio sarà sottoposto ad una nuova espulsione (si veda più avanti, capitolo III, paragrafo 3.6.).



Quando l'espulsione NON può sostituire la pena detentiva?

L'espulsione NON sostituisce la pena detentiva se:

- ▶ si trova in carcere perché **ha commesso reati particolarmente gravi** (quelli contenuti nell'Art. 407, co 2, lett. a) del codice di procedura penale, come ad esempio associazione di stampo mafioso, reato con finalità terroristiche, estorsione, omicidio, sequestro di persona ed altri); oppure
- ▶ si trova in carcere perché ha commesso uno dei delitti previsti dal Testo Unico Immigrazione puniti con pena massima superiore a 2 anni di reclusione; oppure
- ▶ quando la legge vieta la sua espulsione, perché si trova in una situazione particolare ([VEDI capitolo III, paragrafo 3.7\).](#)

ATTENZIONE! Se rientra illegalmente in Italia dopo essere stato espulso, il provvedimento viene revocato e **quindi lei trascorrerà il resto della pena in carcere.**

3.2 ESPULSIONE COME MISURA DI SICUREZZA

L'espulsione come misura di sicurezza può essere disposta dal Giudice in sentenza **se lei risulta socialmente pericoloso** e ha commesso reati particolarmente gravi.

In questo caso, dopo essere stato condotto in carcere durante il procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna definitiva, verranno avvertiti il Questore e l'Autorità consolare, i quali daranno avvio alla procedura di identificazione. Quando avrà concluso il periodo di detenzione, verrà espulso.

ATTENZIONE! Il Magistrato di Sorveglianza dovrà **verificare l'attualità della pericolosità** sociale per l'applicazione della misura di sicurezza. Lei può sempre chiedere il riesame della pericolosità. Verrà fissata un'udienza e, se non è già assistito da un legale, verrà nominato un difensore d'ufficio.

Durante l'udienza è importante fare presente i legami sociali e familiari sul territorio, oppure il proprio stato di salute, per far capire al Magistrato se ci sono dei divieti di espulsione ([VEDI capitolo III, paragrafo 3.7](#)).

Il Magistrato potrà revocare la misura di sicurezza oppure, se ci sono divieti di espulsione, applicarne una diversa.

Invece, se la misura di sicurezza dell'espulsione è confermata, la Questura potrà rimpatriarla in qualunque momento, senza la convalida di tale provvedimento da parte di un nuovo giudice.

3.3 ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

3.3.1 ESPULSIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

L'espulsione è una decisione del Ministero dell'Interno, disposta per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato o per motivi attinenti alla prevenzione del terrorismo. È una decisione molto rara. Se la riceve, parli subito con un avvocato, perché ci sono molte probabilità che questo tipo di espulsione sia **eseguita immediatamente con l'accompagnamento alla frontiera**.

3.3.2 ESPULSIONE DEL PREFETTO

L'espulsione è una decisione adottata dal Prefetto, attraverso la Questura.

Tale decisione può essere adottata anche **nell'imminenza della sua scarcerazione** e dunque essere immediatamente esecutiva non appena esce dal carcere. Oppure viene adottata se lei è fermato sul territorio una volta libero.

Può essere espulso con un provvedimento amministrativo:

- ▶ Se lei è entrato in Italia in modo irregolare e non ha mai regolarizzato la sua posizione;
- ▶ Se lei **non ha più il permesso soggiorno** perché: è scaduto e non ha richiesto in tempo il rinnovo, oppure ha chiesto il rinnovo ma le è stato rifiutato, oppure la Questura ha revocato il suo permesso;
- ▶ Se lei è qualificato come **“socialmente pericoloso”** perché ha abitualmente traffici illegali e si mantiene attraverso attività illegali; è solito commettere reati contro i minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; (ipotesi degli Art. 1,4,16 del D. Lgs. 159/2011).

IMPORTANTE: se lei ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o ha legami familiari in Italia o vi ha vissuto per un lungo periodo di tempo, **le autorità devono valutare la sua situazione familiare prima di emanare un provvedimento di espulsione.**

ATTENZIONE! Quando le viene comunicato un decreto di espulsione **può fare ricorso entro 20 giorni al Giudice di Pace.** Tuttavia, **tale ricorso non sospende automaticamente l'efficacia dell'espulsione.** Nell'attesa di ricevere una decisione del giudice può comunque essere espulso. Deve cercare un avvocato per fare il ricorso. Se non ha la possibilità di pagarlo, ha **diritto al patrocinio a spese dello Stato** ([VEDI capitolo I, paragrafo 1.2.](#)).

Dopo aver ricevuto il decreto di espulsione:

- ▶ **può essere accompagnato immediatamente in una stazione di polizia o in aeroporto e subito rimpatriato;**
- ▶ **può essere portato direttamente al centro per il rimpatrio (CPR)** dove sarà trattenuto per poter organizzare la sua partenza verso il Paese di origine;
- ▶ se ha il passaporto e un domicilio, il Questore può decidere di applicare una **misura alternativa al trattenimento** nel CPR (es. obbligo di firma);
- ▶ se non è possibile accompagnarla immediatamente alla frontiera (all'aeroporto) o non ci sono posti nel CPR, il Questore può ordinarle di allontanarsi autonomamente entro 7 giorni e lasciarla andare. **Se non lo rispetta può andare incontro ad un procedimento penale e potrà essere trattenuto nel CPR** ([VEDI Capitolo III, paragrafo 3.6.](#)).

3.4 MISURE ALTERNATIVE AL TRATTENIMENTO

Le misure che possono essere applicate al posto del trattenimento in CPR sono:

- ▶ consegna del passaporto;
- ▶ obbligo di presentazione alla Polizia;
- ▶ obbligo di dimora in un domicilio

Se riceve una decisione di applicazione della misura alternativa, si metta immediatamente in contatto con un avvocato.

3.5 CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO

Se lei viene portato in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) **si terrà una udienza a distanza, tramite videocollegamento con il Giudice di Pace che dovrà decidere se confermare il trattenimento o no.** Può farsi assistere dal suo avvocato di fiducia o, se non ce l'ha, le verrà assegnato un avvocato d'ufficio.

Durante la sua permanenza, la Questura dovrà identificarla e ottenere i documenti per il rimpatrio.

Al momento i CPR in Italia si trovano a Roma ("Ponte Galeria"), a Milano ("Corelli") e Torino ("Brunelleschi", al momento chiuso), in Puglia, a Bari ("Palese") e Brindisi ("Restinco"), in Sicilia, a Caltanissetta ("Pian Del Lago") e Trapani ("Milo"), in Basilicata, a Palazzo San Gervasio (Potenza), in Friuli Venezia Giulia, a Gradisca d'Isonzo (Gorizia) e in Sardegna, a Macomer (Nuoro).

ATTENZIONE! Questo elenco può non essere aggiornato, in quanto i CPR possono essere momentaneamente chiusi per ristrutturazione o altre questioni.

In alcuni CPR è vietato l'utilizzo del telefono cellulare. È possibile che il suo telefono venga sequestrato all'ingresso oppure venga rotta la fotocamera. Sono disponibili, tuttavia, cabine telefoniche o cellulari di servizio, che può utilizzare per contattare il suo legale o i suoi familiari.

Anche nei CPR operano i Garanti per i diritti delle persone detenute.

Può rivolgersi a loro durante il suo trattenimento, chiedendo un incontro e spiegando i suoi problemi e le violazioni dei suoi diritti, anche per iscritto tramite un **reclamo** formale.



Quanto tempo dovrà stare nel CPR?

- ▶ Se viene portato nel CPR immediatamente dopo la scarcerazione,

ed ha già trascorso più di 6 mesi in carcere, può restare fino ad un massimo di **12 mesi**.

- ▶ Se invece riceve il decreto di espulsione una volta libero, potrà essere trattenuto dentro il centro per un massimo di **18 mesi**.

Prima di entrare nel CPR e durante la sua permanenza nel Centro **sarà visitato da un medico** che valuterà la sua idoneità al trattenimento nel Centro. Se presenta delle malattie croniche, se prende dei farmaci o una terapia, qualsiasi sia il suo stato di salute (anche psicologico) al momento del trattenimento, lo comunichi al professionista sanitario, al suo legale e agli operatori del Centro.

È importante fare presente anche se ha subito tortura o violenze fisiche, psicologiche, sessuali, che potrebbero determinare la sua incompatibilità con il trattenimento nel Centro.

ATTENZIONE! Anche dal Centro può presentare richiesta di protezione internazionale ([VEDI sopra, capitolo II](#)). Durante l'esame della domanda **non può essere espulso** e il trattenimento può protrarsi fino ad un massimo di **12 mesi**.

In caso di **risposta negativa** da parte della Commissione Territoriale può fare ricorso in Tribunale. Se il Tribunale non autorizza la sua permanenza in Italia durante l'esame del ricorso, rimarrà nel Centro, potrà essere espulso e il trattenimento potrà di nuovo durare fino a **18 mesi**.

3.6 DIVIETO DI REINGRESSO

Se è stato espulso NON può rientrare in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea.



Cosa succede se rientra in Italia senza questa autorizzazione?

- ▶ Può essere condannato ad una **pena detentiva** in carcere da 1 a 4 anni;
- ▶ Viene **nuovamente espulso** con accompagnamento immediato alla frontiera;
- ▶ Se, dopo essere stato espulso una seconda volta, fa DI NUOVO ingresso in Italia illegalmente, può essere condannato ad una pena detentiva in carcere che va da 1 a 5 anni.



Per quanto dura il divieto di reingresso in Italia dopo l'espulsione?

- ▶ Di solito, non meno di 3 anni e non più di 5 anni;

- ▶ Può essere disposta una durata superiore ai 5 anni se lei viene ritenuto socialmente pericoloso o ha commesso reati gravi, come quelli di terrorismo.



Se lei è tornato nel suo Paese ma è imputato o persona offesa in un processo in corso in Italia, può rientrare per parteciparvi?

Se ha la convocazione per la data dell'udienza deve chiedere alla Questura, personalmente o tramite l'avvocato, **l'autorizzazione a rientrare**. Questa verrà rilasciata tramite il Consolato o l'Ambasciata italiana nel suo Paese di origine.

3.7 CASI IN CUI L'ESPULSIONE È VIETATA

Ci sono casi in cui lei **NON PUÒ MAI essere espulso (divieto assoluto di espulsione)**:

- ▶ **Se, nel suo Paese, c'è un rischio di persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (anche se lei non ha mai fatto domanda di asilo);
- ▶ **Se, nel suo Paese, rischia di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti** (nel valutare questi motivi si tiene conto anche di violazioni diffuse dei diritti umani nello Stato di origine);
- ▶ **Quando l'espulsione significa violare alcuni suoi diritti umani fondamentali, come ad esempio il suo diritto alla vita privata e familiare**. Questo vuol dire che **quando la sua vita è radicata in Italia, perché ha legami familiari sul suolo italiano o ha vissuto qui per molto tempo lavorando**, ecc., non può essere allontanato.

Ci sono invece dei casi in cui lei **NON PUÒ ESSERE ESPULSO**, a meno che non sia considerato un grave pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato (ad es. ha commesso gravi reati):

- ▶ Quando è **convivente** con parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratello/sorella) o con il coniuge, **di nazionalità italiana**.

ATTENZIONE! Deve dimostrare la vostra convivenza (con stato di famiglia, autocertificazione o altri documenti);

- ▶ Quando è in **stato di gravidanza** e nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio;
- ▶ Quando è il **padre del bambino che deve nascere** e nei 6 mesi dopo la nascita di suo figlio;
- ▶ Se le sue **condizioni di salute sono molto gravi** e non può essere curato nel suo Paese.

IMPORTANTE: Nei casi di divieto di espulsione lei **ha diritto ad un permesso di soggiorno** per protezione ([caso a e b, VEDI capitolo II](#)), per motivi familiari ([caso d, VEDI capitolo I, paragrafo 1.5.3](#)) o per cure mediche ([caso e, f, g, VEDI capitolo I, paragrafo 1.5.4](#)).

Se non rientra nei casi indicati sopra ma comunque ha subito violenze fisiche, psicologiche, sessuali, oppure è in cura per problemi di salute fisica o mentale, contatti il suo avvocato e un operatore perché la sua situazione potrebbe essere INCOMPATIBILE con l'espulsione e/o con la detenzione nel centro di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Se non può essere espulso NON può neanche essere detenuto nel CPR: se si trova nel centro comunichi con il suo avvocato o con il Garante per informarli che c'è un divieto di espulsione.

3.8 RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

È un programma per il ritorno definitivo nel Paese d'origine, per avere un aiuto a ricominciare il suo progetto di vita.

ATTENZIONE: non può accedervi se:

- ▶ ha ricevuto un provvedimento di espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa ([VEDI paragrafo 3.1](#));
- ▶ ha ricevuto un provvedimento di espulsione come misura di sicurezza ([VEDI paragrafo 3.2](#));
- ▶ ha ricevuto un provvedimento di espulsione ministeriale ([VEDI paragrafo 3.3.1](#));
- ▶ ha ricevuto un provvedimento di espulsione per pericolosità sociale ([VEDI paragrafo 3.3.2](#)).

CAPITOLO IV

I BENEFICI PENITENZIARI

INTRODUZIONE

Durante l'espiazione della sua pena può avere accesso a diversi benefici: tra questi, ci sono la possibilità di avere permessi, di lavorare all'interno e all'esterno del carcere e di accedere alle misure alternative alla detenzione.

Qui indichiamo SOLO ALCUNI tra i vari benefici. Per avere più informazioni su questi aspetti, consulti la "Guida per la persona privata della libertà personale", che parla della vita quotidiana nell'istituto e può essere trovata presso le biblioteche dei padiglioni. La Guida è disponibile in italiano, inglese, francese e arabo.

Per avere accesso ad un beneficio può farne richiesta lei direttamente, e può farsi aiutare dall'educatore, oppure può chiedere aiuto al suo avvocato. Sulla richiesta decide il Magistrato di sorveglianza oppure il Tribunale di sorveglianza. **Quando non ritiene corretta la decisione del Giudice può proporre un reclamo**: per questo, si rivolga al suo avvocato.

LIMITI ALL'ACCESSO AI BENEFICI - REATI PARTICOLARI (Art. 4 bis OP)

Se ha commesso uno dei reati previsti dall'Art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, ottenere i benefici è più difficile.

In alcuni casi i benefici non le verranno concessi oppure le verranno richiesti ulteriori requisiti.

Se ha commesso un reato di cui all'Art. 4 bis co 1 OP (es. reati con finalità di terrorismo, associazione a delinquere per traffico di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di esseri umani, e altri) l'accesso ai benefici è molto limitato.

Generalmente, per poter accedere ai benefici deve aver collaborato con la giustizia (o provare che tale collaborazione è impossibile o inutile) e, in ogni caso, si deve dimostrare che non esistono più legami con l'organizzazione criminale di cui ha fatto parte, né ci saranno in futuro.

Se ha commesso un reato di cui all'Art. 4 bis co 1 quater OP (come ad esempio prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, ecc.) potrà ottenere i benefici solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità (una valutazione fatta da esperti sul suo percorso).

In ogni caso, i benefici vengono concessi dopo aver scontato un **periodo di pena più lungo** rispetto a quello richiesto in caso di condanna per i reati "ordinari".

La disciplina è molto complessa e cambia a seconda del reato commesso: si metta in contatto con un difensore, con il Garante o l'educatore per ulteriori chiarimenti rispetto alla sua situazione individuale. In appendice troverà il testo completo dell'articolo di riferimento.

4.1 I PERMESSI PREMIO

Il permesso premio è un permesso che le consente di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro (es. **può fare visita ai suoi familiari, svolgere attività collegate al suo lavoro**, ecc.).

ATTENZIONE! Se lei ha i requisiti per chiedere il permesso premio ma **non ha familiari vicini** o non conosce un luogo idoneo dove poter passare le giornate in permesso, *chieda informazioni agli educatori, ai volontari o al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.*

Il permesso premio può essere concesso dal Magistrato di sorveglianza per non più di 15 giorni consecutivi e per **un massimo di 45 giorni** per ogni anno di detenzione.



Quando è possibile ottenere un permesso premio?

Potrà ottenerlo solo se è già stato condannato con sentenza definitiva e se ha tenuto una condotta regolare (cioè ha dimostrato **costante senso di responsabilità e correttezza**) in carcere e se NON è considerato socialmente pericoloso.

Se deve scontare una pena **inferiore a 4 anni**, potrà chiedere i permessi fin da subito. Per condanne, o pena da espiare, **superiori ai 4 anni**, deve essere passato un certo periodo di tempo. In particolare, potrà chiedere il permesso SE:

- ▶ È stato condannato ad una pena superiore a 4 anni ma ne ha già scontato almeno $\frac{1}{4}$ (es. se la sua pena è di 16 anni, per poter accedere al permesso premio deve aver già passato in carcere almeno 4 anni);

- ▶ È stato condannato alla reclusione perché ha commesso un reato di cui all'Art. 4 bis OP e ha già scontato almeno metà della pena (o comunque almeno 10 anni);
- ▶ È stato condannato all'ergastolo e ha scontato almeno 10 anni.

ATTENZIONE! Se commette un reato durante l'espiazione della pena, le sarà temporaneamente vietato l'accesso al beneficio.

Se si rientra in ritardo dal permesso si può subire una **sanzione disciplinare** e, se il ritardo è superiore alle dodici ore, si verrà denunciati per il reato di **evasione**.

Il permesso deve essere richiesto al Magistrato di Sorveglianza; il Direttore del carcere dovrà dare il suo parere.

4.2 IL PERMESSO DI NECESSITÀ

Questa tipologia di permesso le può essere concessa anche se non è stato condannato ad una pena definitiva. Il permesso viene rilasciato per andare ad incontrare un **suo familiare o un convivente che si trova in imminente pericolo di vita, perché molto ammalato**; sarà necessario **provare il legame con la persona** malata e l'effettiva condizione di pericolo di vita.

Il permesso deve essere chiesto:

- ▶ al Magistrato di sorveglianza, se ha avuto una pena definitiva;
- ▶ al Giudice del procedimento (es. Giudice per le indagini preliminari, Tribunale, Corte d'Appello) se il processo è ancora in corso.

La richiesta di permesso viene valutata caso per caso; il giudice potrebbe concederle anche per altri eventi familiari di particolare gravità o per eventi eccezionali ma lieti (ad es. per la nascita di un figlio).

4.3 LAVORO ALL'INTERNO

Mentre è in carcere potrà avere l'opportunità di **lavorare per l'Amministrazione Penitenziaria o altri datori di lavoro all'interno dell'istituto**.

A causa della scarsità dei posti di lavoro disponibili, l'assegnazione al lavoro avviene prevalentemente a rotazione. Chieda ulteriori informazioni al suo educatore di riferimento o all'ispettore coordinatore del padiglione.

4.4 LAVORO ALL'ESTERNO

Lavoro all'esterno (Art. 21 OP): Questo tipo di beneficio le consente di **svolgere un lavoro al di fuori del carcere**. La misura è disposta dalla Direzione dell'istituto, con l'approvazione del Magistrato di sorveglianza.

ATTENZIONE! Se si trova in carcere per uno dei delitti di cui all'Art. 4 bis, può accedere al lavoro all'esterno SOLO se:

- ▶ ha già espiato **almeno 1/3 della pena** o, comunque, almeno 5 anni.
- ▶ ha già espiato **almeno 10 anni**, se è stato condannato **all'ergastolo**.

IMPORTANTE: può essere ammesso al lavoro all'interno e al lavoro all'esterno del carcere **ANCHE se NON ha un permesso di soggiorno o se il suo permesso di soggiorno è scaduto**.

- ▶ Solitamente lo stipendio per il lavoro svolto le viene accreditato sul libretto postale aperto in istituto. Dovrebbe essere pagato entro la scarcerazione.
- ▶ Se vi sono ritardi e dovesse avere problemi nel **recupero delle somme**, prima della scarcerazione chiedi aiuto all'educatore di riferimento per rivolgerti alla Direzione dell'istituto o al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

4.5 LA LIBERAZIONE ANTICIPATA

È uno sconto di pena, **pari a 45 giorni per ogni sei mesi di pena già scontata**. Può essere concesso contando ANCHE i periodi trascorsi in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari durante il processo, quelli di detenzione domiciliare, di affidamento in prova.

NON ci sono limiti di pena. Inoltre la liberazione anticipata può essere concessa ai condannati per qualsiasi reato, anche quelli dell'Art. 4 bis OP.

ATTENZIONE! La liberazione anticipata le può essere riconosciuta se ha tenuto una "**buona condotta**" nell'istituto e se ha partecipato attivamente al trattamento rieducativo (su questo aspetto, chiedi più informazioni all'educatore).

Se lei è stato condannato all'ergastolo, la buona condotta e la partecipazione al progetto rieducativo le permetteranno comunque di accedere alla liberazione anticipata. I 45 giorni concessi ogni 6 mesi si considerano come se fossero stati espiati: in questo modo lei potrà più velocemente accedere ai permessi premio.

Per poter ottenere la liberazione anticipata occorre che lei faccia una richiesta scritta rivolta al Magistrato di sorveglianza. La domanda dovrà contenere alcune informazioni (può chiedere aiuto all'educatore di riferimento):

- ▶ Le sue generalità; se sta espiando la pena in regime carcerario o in

regime di misura alternativa (specificando quale); i dati della sentenza (es. numero, o data, autorità giudiziaria che l'ha emessa). Se non conosce questi ultimi dati può comunque presentare l'istanza.

- ▶ I semestri per i quali richiede il beneficio, con le date di inizio e fine di ciascun semestre;
- ▶ Il luogo dove si è scontata la pena.

Il Magistrato deciderà di concedere la liberazione anticipata quando vi siano i presupposti e sulla base di una **relazione sul suo comportamento all'interno dell'istituto**.

ATTENZIONE! La liberazione anticipata può essere **revocata** se lei viene condannato per aver commesso un delitto durante l'esecuzione della pena.

4.6 AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione che le permette di **espiare la pena fuori dal carcere**, seguendo un programma che è stato concordato con l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (UEPE).

Può accedere direttamente all'affidamento in prova se la pena che deve espiare è **NON È SUPERIORE A 3 ANNI**. Può altresì accedere all'affidamento in prova se la pena ancora da espiare non è superiore ai 4 ANNI, e nell'anno precedente la richiesta ha tenuto un comportamento corretto, meritevole di applicazione della misura.

La misura deve essere chiesta per iscritto al Tribunale di sorveglianza, che fissa una udienza e decide se concedere la misura, indicando anche le attività che devono essere svolte durante l'affidamento in prova e gli obblighi e i divieti da rispettare. All'udienza potrà partecipare il suo avvocato di fiducia e se non ne ha uno, verrà nominato l'avvocato d'ufficio.

CASI PARTICOLARI (PERSONA CON DIPENDENZE)

Se ha una dipendenza da alcool, sostanze stupefacenti, può essere ammesso all'affidamento in prova se:

- ▶ la pena a cui è stato condannato o che deve scontare È DI MENO DI 6 ANNI (4 in caso di condanna per un reato di cui all'Art. 4 bis) E
- ▶ ha iniziato o concordato un programma di recupero (d'accordo con il SERD della sua Asl): se non sa come fare, chiedi aiuto all'educatore.

Quando fa la richiesta, **deve allegare** il programma terapeutico E un documento che certifica il suo stato di dipendenza.

ATTENZIONE! Questa misura potrà esserle **SOSPESA e/o REVOCATA:** Nel caso di affidamento per persona con dipendenze, dovrà sottoporsi a controlli periodici: se risulta che ha assunto sostanze alcoliche o stupefacenti, la misura verrà molto probabilmente revocata. L'affidamento in prova generico, invece, può essere prima sospeso/revocato:

- ▶ se durante il periodo di affidamento **diventa definitiva un'altra condanna e si supera il limite di 4 anni;**
- ▶ **se lei ha violato le prescrizioni** (gli obblighi e i divieti che le sono stati imposti) e ha tenuto un comportamento contro la legge.

In questi casi il Tribunale di sorveglianza fisserà un'udienza per decidere se revocare o meno la misura: si metta immediatamente in contatto con il suo avvocato.

IMPORTANTE: può essere ammesso all'affidamento in prova e a svolgere il programma deciso dall'Uepe ANCHE se non ha mai avuto un permesso di soggiorno o il suo permesso è scaduto. **Durante l'affidamento in prova può comunque lavorare, anche se è senza il permesso di soggiorno.**

4.7 DETENZIONE DOMICILIARE

La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione che le permette di trascorrere il tempo previsto per la pena al di fuori del carcere, ma **all'interno di un luogo specifico, che può essere la casa dove ha il suo domicilio, oppure una struttura di assistenza o accoglienza.**

La misura deve essere chiesta per iscritto al Tribunale di sorveglianza, che fissa una udienza e decide se concedere la misura. Se non ha un avvocato di fiducia, verrà nominato un difensore d'ufficio.

La detenzione domiciliare può essere concessa se lei ha più di 70 anni di età e non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non sia recidivo. Inoltre, la condanna non deve riguardare i reati gravi di cui all'art 4 bis OP e taluni reati contro la persona.

Altri casi di detenzione domiciliare sono:

DETENZIONE DOMICILIARE ORDINARIA

Lei può accedere alla detenzione domiciliare quando la pena a cui è stato condannato o che le rimane da espiare **è DI MENO DI 4 anni, se:**

- ▶ è una donna incinta o madre di figli che hanno meno di dieci anni (se ha la responsabilità genitoriale su di loro);

- ▶ è padre di figli di età inferiore ad anni dieci, se ha la responsabilità genitoriale e la madre non può occuparsi di loro;
- ▶ è una persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano cure costanti che non possono essere eseguite in carcere (es. se deve sottoporsi a trasfusioni; se ha contratto l'HIV);
- ▶ ha più di 60 anni, ed è incapace di badare a sé stesso, anche solo parzialmente;
- ▶ ha meno di 21 anni, e ci sono comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

DETEZIONE DOMICILIARE GENERICA

Può accedere alla detenzione domiciliare **ANCHE quando la pena ANCORA DA ESPRIARE è DI MENO DI 2 anni, se:**

- ▶ non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova ai servizi sociali;
- ▶ si è comportato correttamente in istituto e ha seguito il programma di trattamento;
- ▶ non ha commesso delitti particolarmente gravi come quelli previsti all'Art. 4 bis co 1 (ad es. reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti commessi per finalità di terrorismo).

DETEZIONE DOMICILIARE SPECIALE

Può ottenere questa misura **se è madre di figli che hanno meno di 10 anni** e ha espriato un 1/3 della pena. Se è condannata all'ergastolo, deve avere scontato almeno 15 anni.

Può accedere a questa misura anche se è il padre di figli che hanno un'età pari o inferiore a 10 anni, quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (e quindi lei è l'unico tutore).

DETEZIONE DOMICILIARE PER PROBLEMI DI SALUTE

È anche possibile accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui è previsto il **rinvio obbligatorio e facoltativo** della pena.

- ▶ Il rinvio è obbligatorio in caso di donna incinta, donna che ha partorito da 6 mesi e persona malata di HIV (quando la detenzione non è possibile perché la malattia è troppo grave).
- ▶ Il rinvio è facoltativo in caso di presentazione di domanda di grazia, condizioni di grave infermità fisica e di donna che ha partorito da più di 6 mesi quando il bambino non può essere affidato che alla madre.

ATTENZIONE! Questa misura potrà esserle **SOSPESA e/o REVOCATA:**

- ▶ se commette azioni contrarie alla legge o alle prescrizioni imposte dal

Tribunale di sorveglianza, che sono incompatibili con la prosecuzione della misura;

- ▶ se si allontana indebitamente dal domicilio violando le prescrizioni del Tribunale, viene denunciato per evasione e la misura viene revocata;
- ▶ se il Servizio Sociale informa il Magistrato di sorveglianza che sono venute meno le condizioni per procedere con la detenzione domiciliare.

In questi casi il Tribunale di sorveglianza fisserà un'udienza per decidere se revocare o meno la misura: si metta immediatamente in contatto con il suo avvocato.

4.8 SEMILIBERTÀ

È una misura che consente di **trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per lavorare**, frequentare corsi di istruzione o di formazione professionale o per **svolgere attività utili al reinserimento sociale** (come il volontariato).

Può essere concessa quando ci sono stati dei **buoni progressi nel suo percorso di rieducazione** e si ritiene che possa gradualmente rientrare nella società, perché non c'è pericolo che lei commetta nuovi reati.

Se la sua pena da espiare non è superiore a 4 anni, **può chiedere fin da subito la misura** [attenzione: non vale se è stato condannato per uno dei reati dell'Art. 4 bis co 1 OP]. Se deve ancora scontare una pena superiore a 4 anni, può chiederla se ha già espiato almeno metà della pena totale (e 2/3 nel caso di reati di cui all'Art. 4 bis OP). Se è condannato all'ergastolo, può chiederla dopo 20 anni.

La misura viene chiesta e decisa dal Tribunale di sorveglianza, dopo una udienza a cui partecipa il suo difensore di fiducia o, se non ce l'ha, le viene nominato un difensore d'ufficio.

ATTENZIONE! Come l'affidamento in prova, la semilibertà può essere **SOSPESA e/o REVOCATA**:

- ▶ Se non rispetta gli obblighi e i doveri che le sono imposti e non si impegna a sufficienza nelle attività;
- ▶ Se nel corso della misura diventa definitiva un'altra condanna ad una pena che, sommata a quella che si sta scontando, supera il limite di pena.
- ▶ Se si rientra in ritardo senza giustificato motivo si può subire una sanzione disciplinare e, se il ritardo è superiore alle dodici ore, si verrà denunciati per il reato di evasione.

ATTENZIONE! L'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'Art. 99, 4 co, del codice penale (c.d. recidiva reiterata).

IMPORTANTE: Mentre si trova in una di queste misure alternative, può andare in autonomia in Questura o al Consolato per le pratiche relative al suo soggiorno in Italia. Serve però l'autorizzazione del Magistrato. Chieda aiuto al suo educatore per farsi autorizzare.

CAPITOLO V

I COLLOQUI

5.1 I COLLOQUI IN PRESENZA

Lei può essere autorizzato ad avere colloqui con i suoi familiari o terze persone. I familiari sono: il coniuge; il convivente; i parenti entro il quarto grado. Con “terze persone” si fa riferimento ad altre persone, diverse dai parenti, che hanno **un motivo fondato** per incontrare i detenuti.

Lei può fare:

- ▶ **6 colloqui al mese**, se si trova in carcere per aver commesso un reato ordinario;
- ▶ **4 colloqui al mese**, se si trova in carcere per aver commesso uno dei delitti dell'Art. 4 bis co 1 OP.

Ogni colloquio dura 1 ora, ma è possibile in alcuni casi che venga esteso a 2 ore.

I colloqui si fanno **sotto il controllo a vista del personale** di Polizia penitenziaria. La Polizia, però, non può ascoltare la conversazione con i suoi familiari.

IMPORTANTE: **Colloqui con i figli in casi particolari:** quando una decisione del Tribunale per i minorenni ha limitato la sua responsabilità genitoriale, oppure c'è un procedimento in corso che riguarda la sua responsabilità genitoriale > può fare i colloqui con i suoi figli in una stanza privata in istituto (se c'è l'autorizzazione del giudice).



A chi si chiede l'autorizzazione?

Per potersi svolgere il colloquio è necessario ottenere un'autorizzazione, che è concessa:

- ▶ dal **Direttore dell'istituto** quando è già stato condannato, con sentenza di primo grado;
- ▶ dall'**Autorità giudiziaria (Giudice)** che procede quando è in attesa della sentenza di primo grado.



Quali documenti servono?

Servono sempre i documenti di identità (es. carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto). In alcuni casi è sufficiente una autocertificazione

(scritta e firmata dal suo parente), in altri è necessario un documento rilasciato dal Consolato del suo Paese di origine.

ATTENZIONE! Verranno fatti dei controlli sulle autocertificazioni.

Dichiarare il falso è un reato e si può essere accusati di false dichiarazioni.

CONIUGE E FAMILIARI ITALIANI O CITTADINI UE

- ▶ Documento di riconoscimento in corso di validità;
- ▶ **Autocertificazione** sull'esistenza del rapporto di parentela.

CONIUGE E FAMILIARI NON CITTADINI UE

- ▶ Documento riconoscimento (permesso di soggiorno, passaporto) in corso di validità;
- ▶ Documento rilasciato dal Consolato del Paese di origine, **tradotto in italiano, da cui risulti la parentela.**

ATTENZIONE! Se il coniuge o il familiare è straniero, ma **ha la residenza in Italia**, e il rapporto di coniugio/parentela risulta da documenti già a conoscenza dell'Amministrazione, è sufficiente una autocertificazione (ad es. se lei si è sposato o ha registrato il matrimonio in Italia, è sufficiente l'autocertificazione).

CONVIVENTE ITALIANO O CITTADINO UE

- ▶ Documento di riconoscimento in corso di validità;
- ▶ **Autocertificazione** dello stato di convivenza o stato di famiglia.

CONVIVENTE STRANIERO NON CITTADINO UE

- ▶ Documento di riconoscimento (permesso di soggiorno, passaporto) in corso di validità;
- ▶ **Certificato** della dimora italiana dove lei era convivente ininterrottamente fino al momento dell'arresto;
- ▶ Se la **convivenza è avvenuta all'estero**, certificazione rilasciata dal Consolato del suo Paese di origine, oppure certificato rilasciato da un altro Stato estero dove è avvenuta la convivenza, che attesti il rapporto. I documenti devono essere tradotti in italiano.

TERZA PERSONA

- ▶ Documento di riconoscimento in corso di validità (se non cittadino UE: permesso di soggiorno o passaporto);
- ▶ **Certificazione su mancanza di carichi pendenti**, di sentenze penali di condanna o di essere sottoposti a misure di prevenzione

ATTENZIONE! Prima di cominciare il colloquio verranno controllati i documenti della persona che è venuta a trovarla e verrà effettuata una perquisizione (controllo personale): i visitatori dovranno lasciare i loro oggetti personali in un luogo indicato dalla Polizia penitenziaria e potranno ritirarli all'uscita.

5.1.1 COLLOQUI TRAMITE VIDEOCHIAMATA

I colloqui in presenza possono essere SOSTITUITI con le videochiamate, da effettuarsi presso apposite postazioni e tramite il sistema Microsoft TEAMS, o altro in uso presso l'istituto. Per effettuare la videochiamata sono necessari i **medesimi adempimenti dei colloqui** (dimostrare il legame di parentela, fornire documentazione di identità). La persona con cui avrà il colloquio sarà tenuta ad identificarsi all'inizio della chiamata, mostrando il proprio documento di identità. Infatti, può partecipare alla videochiamata solamente la persona autorizzata, non devono essere presenti altre persone.

5.2 I COLLOQUI TELEFONICI

Lei può avere colloqui telefonici con conviventi e congiunti e, in presenza di ragionevoli motivi, con altre persone.



A chi si chiede l'autorizzazione?

- ▶ Se è imputato in attesa di una sentenza di primo grado, l'autorizzazione deve essere rilasciata **dall'Autorità procedente**;
- ▶ Se è già stato condannato con sentenza di primo grado, l'autorizzazione verrà rilasciata **dal Direttore dell'istituto**.



Quante telefonate può fare?

Se lei è un detenuto ordinario può effettuare **una chiamata a settimana della durata massima di 10 minuti**. Se ha commesso uno dei reati di cui all'Art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario il numero delle telefonate non potrà superare le **2 chiamate al mese**.

Può anche essere autorizzato un numero maggiore di telefonate per parlare con i suoi figli, se loro hanno meno di 10 anni, o quando lei è stato trasferito di recente da un altro istituto penitenziario.



Come funziona il servizio?

Se vuole effettuare delle telefonate deve fare una **richiesta scritta** all'Autorità competente (Direttore o Autorità giudiziaria), dove indica il numero di telefonate, **le persone con le quali vuole parlare** e il telefono da chiamare (vedi sotto).

ATTENZIONE! Le telefonate sono a sue spese. In istituto sarà possibile acquistare **carte prepagate** con le quali fare le telefonate. Se non ha denaro per telefonare, provi a chiedere aiuto all'educatore, al cappellano o ai volontari.

CHIAMATE SUL CELLULARE

È possibile chiamare sui **telefoni cellulari** quando non c'è un altro modo per contattare congiunti, conviventi o le altre persone.

- ▶ Se è un CITTADINO EUROPEO e vuole usare il cellulare deve consegnare una autocertificazione con il rapporto di parentela e una copia del contratto della SIM.
- ▶ Se è CITTADINO STRANIERO dovrà consegnare un documento del Consolato che attesti il rapporto di parentela e consegnare una copia del contratto della SIM del parente che vuole contattare, anche se il suo parente si trova all'estero.

SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA

Può usufruire del **servizio di abbonamento Zero mail** (curato dalla cooperativa Zero Grafica), a sue spese. Tale servizio consente di inviare e ricevere mail. Presso l'Ufficio Comando del Padiglione in cui è collocato potrà richiedere i moduli per accedere al servizio.

CAPITOLO VI

IL TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER SCONTARE LA PENA

ATTENZIONE! Questa possibilità esiste solo per i **cittadini di un altro Stato Membro dell'Unione Europea** o per i cittadini di Stati terzi (fuori dell'UE) **che hanno la residenza ufficiale** in un altro Stato dell'Unione.



Trasferimento: di cosa si tratta?

Le persone detenute cittadine o residenti in alcuni Stati dell'Unione Europea possono essere trasferite **per scontare la pena** in un istituto di un altro Stato membro dell'Unione Europea. A volte è possibile per la persona detenuta esprimere il suo consenso, mentre altre volte si opera anche senza il suo consenso.

Lei può in ogni caso partecipare alla procedura ed esprimere la sua opinione sul trasferimento: per farlo, è importante mettersi in contatto con un legale.

È sempre consigliabile in questo procedimento essere sostenuti da un legale di fiducia: se non ha un avvocato di riferimento, può mettersi in contatto con il Garante. La normativa di riferimento è contenuta nella Decisione Gai 2008/909 e Legge delega 88/2009.



Chi può essere trasferito?

Lei può essere trasferito se è un **detenuto cittadino dell'Unione Europea**, oppure è un cittadino di un altro Paese, anche fuori dall'Unione Europea, e ha vissuto stabilmente e ha la residenza abituale in un altro Stato dell'Unione Europea. Inoltre, deve trovarsi in istituto a seguito di una decisione finale su un procedimento penale (**es. sentenza definitiva**).



Il tipo di reato commesso influisce sul trasferimento?

Se si trova in carcere perché ha commesso un reato considerato particolarmente serio (tra gli altri: partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, omicidio volontario, traffico di veicoli rubati, rapimento, violenza sessuale, ecc.) e deve scontare una pena superiore a 3 anni, potrà sempre essere trasferito.

ATTENZIONE! Se invece si trova in **carcere perché ha commesso altri reati**, per essere trasferito **occorrerà che il Paese di destinazione consideri reato punito con la legge penale la sua condotta**. Nel caso in cui sia necessario adattare la pena che sta scontando in Italia con le leggi del Paese di trasferimento, la “nuova pena” non potrà essere più grave (sia per la durata sia per il tipo di pena) di quella che sta scontando in Italia.



Si procederà sempre al trasferimento?

Non è sicuro che il Paese di destinazione accetti il trasferimento: questo vale soprattutto per la Romania, a causa del grande tasso di sovraffollamento delle carceri.

Il criterio per il trasferimento è quello del suo **REINSERIMENTO SOCIALE**: non potrà essere trasferito se nel suo Paese (es. la Romania) non ha possibilità di reinserimento sociale (ad esempio se non c'è più la sua famiglia, non ci sono altri conoscenti e non ha possibilità di trovare lavoro).



Verso quali stati membri può essere trasferito?

- ▶ Lo Stato di cui ha la cittadinanza UE in cui ha vissuto; oppure
- ▶ Lo Stato di cui ha la cittadinanza UE verso cui deve essere allontanato, se è stato emesso un ordine di espulsione o di allontanamento nei suoi confronti; oppure
- ▶ Lo Stato di cui ha la cittadinanza, anche se lei non ci ha vissuto e non c'è un ordine di allontanamento verso quel Paese.



Se vuole essere trasferito, cosa può fare?

Solitamente il Paese in cui sta scontando la pena (l'Italia) e il Paese di destinazione comunicano tra di loro, **MA lei può chiedere direttamente alle Autorità competenti italiane oppure del Paese di destinazione** di avviare la procedura per la trasmissione della sua sentenza di condanna

e del certificato che sono richiesti per il trasferimento. Sappia che **le procedure di trasferimento possono essere molto lunghe**, se ha meno di 2 anni di pena da scontare può essere che lei non possa essere trasferito prima della fine della pena.

ATTENZIONE! dal momento che **ogni Paese membro ha le proprie regole** per quello che riguarda il trasferimento, **non è possibile indicare in questa guida quale sia esattamente la procedura da seguire.**

Per questo motivo, se le rimangono alcuni anni da scontare in carcere e desidera essere trasferito, prima di avviare la procedura contatti il suo avvocato, l'educatore di riferimento o il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

CAPITOLO VII

DIRITTO ALLA SALUTE, ISCRIZIONE ANAGRAFICA, CODICE FISCALE PER I LAVORATORI



Quali diritti ho mentre mi trovo in istituto?

La detenzione è una condizione di soggiorno obbligatorio. Per questo motivo, per il periodo di espiazione della pena lei ha diritto, **anche in assenza di un permesso di soggiorno** in corso di validità e a prescindere dalla durata della detenzione da scontare:

- ▶ ad **essere iscritto anagraficamente** presso l'istituto, qualora lo richiedesse o sia necessario. Potrà quindi chiedere un certificato di iscrizione anagrafica.
- ▶ al rilascio di un **codice fiscale**;
- ▶ all'iscrizione obbligatoria al **Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** e all'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni.

ATTENZIONE! L'iscrizione anagrafica in istituto è valida solo fino al termine della pena. **Una volta uscito dovrà comunicare il nuovo indirizzo di residenza** per mantenere la regolarità dell'iscrizione anagrafica, o chiedere l'iscrizione con la residenza fittizia presso "via della Casa Comunale". In questo modo eviterà di essere cancellato dai registri per irreperibilità.



Cosa succede al termine della pena se seguivo una terapia in istituto?

Al termine della pena le verrà rilasciata una scheda di dimissione da parte della direzione sanitaria dell'istituto. Se segue una terapia specifica, sarà indicata nella scheda di rilascio.

Le cure che vengono garantite in istituto possono essere diverse da quelle offerte ai cittadini senza permesso di soggiorno fuori dal carcere.

- ▶ Se è in possesso del permesso di soggiorno e di un codice fiscale in corso di validità, al momento dell'uscita si ricordi di scegliere un medico di base, se non ne ha già uno di riferimento. Tale scelta può essere effettuata presso l'ufficio ASL territoriale della propria residenza o presso il Portale "Salute Piemonte".
- ▶ Se non è in possesso di un permesso di soggiorno al termine della pena dovrà recarsi con il certificato di detenzione, indicando la data di rilascio, presso il CENTRO ISI e chiedere il rilascio del **CODICE STP** (straniero temporaneamente presente). La legge sull'immigrazione prevede che ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano privi di regolare permesso di soggiorno vengono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio.

CENTRO ISI

Si trova in Lungo Dora Savona n. 24.

Modalità di accesso: telefonico e diretto per sportello -su prenotazione per ambulatorio

Telefono: 011.2403625

Email: centro.isi@aslcitytorino.it;

Orario: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.00 e 13.00 - 15.00.

Per l'accesso ai servizi ambulatoriali: dal lunedì al giovedì 9:00 - 14:00

Al termine della pena le verranno rilasciati i farmaci da lei acquistati oppure i farmaci che necessita per i primi giorni dopo la liberazione dall'istituto.

APPENDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Art. 5, D. Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

Art. 10, co 4, D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento attuativo del Testo Unico Immigrazione)

REATI OSTATIVI

Art. 4, co 3, D. Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO

Art. 22 e ss. D. Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

Art. 29 e ss. D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento attuativo del Testo Unico Immigrazione)

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE

Art. 22, co 11 D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

Art. 37, co 5, D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento attuativo del Testo Unico Immigrazione)

IL PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER LUNGO SOGGIORNANTI (CD. "CARTA DI SOGGIORNO")

Art. 9, D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

Art. 16 e 17, D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento attuativo del Testo Unico Immigrazione)

IL PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Art. 19, 29 e 30 D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (MALATTIA E GRAVIDANZA)

Art. 19, co 2, lettera d) bis, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA DOMESTICA

Art. 18, Art. 18 bis D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Art. 22, co 12 quater, quinquies D. Lgs. 286/98

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE EX MINORE

Art. 18, co 6, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

STATUS DI RIFUGIATO

Art. 2, D.Lgs 251/2007 e Capo III, D.Lgs 251/2007

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Art. 2, D.Lgs 251/2007 e Capo IV, D.Lgs 251/2007

PROTEZIONE SPECIALE

Art. 19, co 1 e 1.1., D.Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e Art. 32, c.3, D.Lgs 25/2008

PROCEDURA PER IL RICORSO

Art. 35 e ss. D.Lgs 25/2008

PROCEDURA ACCELERATA PER L'ESAME DELLA DOMANDA

Art. 28 bis e ss., D.Lgs 25/2008

PAESI DI ORIGINE SICURA

Art 2 – bis, D.Lgs 25/2008

REATI GRAVI CHE POSSANO IMPEDIRE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO O DETERMINARE L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA ACCELERATA

Art. 12. D.Lgs 251/2007

1. Sulla base di una valutazione individuale,

lo status di rifugiato non è riconosciuto quando:

- a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
- b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
- c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate 18.

DOMANDA REITERATA

Art. 29, c. 1, lett. b e 1-bis, D.Lgs 25/2008

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

- a) al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione;
- b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente allegghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale. 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte

del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.

LE ESPULSIONI

MISURA ALTERNATIVA O SOSTITUTIVA DELLA DETENZIONE

Art. 16, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

MISURA DI SICUREZZA

Art. 15, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA ADOTTATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 13, co 1, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA ADOTTATA DAL PREFETTO

Art. 13, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

MISURE ALTERNATIVE AL TRATTENIMENTO

Art. 14, co 1-bis, D.Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (C.P.R.)

Art. 14, D.Lgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

Art. 20, 21 e 22, D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento attuativo del Testo Unico Immigrazione)

Direttiva recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, adottata il 19 maggio 2022.

CASI DI INESPELLIBILITÀ

Art. 19, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

Art. 14 - ter, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

CENNI SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 4 -bis, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

I PERMESSI PREMIO

Art. 30 - ter, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

IL PERMESSO PER NECESSITÀ

Art. 30, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

LAVORO ALL'INTERNO

Art. 20, 20-bis e 20-ter, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

LAVORO ALL'ESTERNO

Art. 21, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

LA LIBERAZIONE ANTICIPATA

Art. 54 e 69-bis, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

Art. 47, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

DETTENZIONE DOMICILIARE

Art. 47-ter, quater, quinquies e sexies, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

SEMILIBERTÀ

Art. 48 e ss, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

I COLLOQUI

Art. 18, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

IL TRASFERIMENTO VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA PER SCONTARE LA PENA

Decisione Quadro 2008/909/GAI e Legge delega 88/2009

DIRITTO ALLA SALUTE, ISCRIZIONE ANAGRAFICA, CODICE FISCALE PER I LAVORATORI

Art. 1, co 5 e 6, D. Lgs. 230/99

Art. 45, co 4, L. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

Art. 2, 6, 34 e 35, D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

Art. 15, 42, 43 D.P.R. n. 394/1999

(Regolamento attuativo del Testo Unico Immigrazione)

RIFERIMENTI NORMATIVI DEI PRINCIPALI ELENCHI DI REATI RICHIAMATI NEL TESTO

REATI OSTATIVI AL RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (CAP. I)

Art. 4, co 3, D.Lgs. 286 /98 chiunque risulti "condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo (lesioni personali gravi), e agli articoli 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e 583-quinquies del codice penale (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni personali al viso), ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite" o chi, "con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto

di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

REATI DI CUI ALL'ART. 380 CO 1 E CO 2 C.P.P.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale 1;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 [c.p. 600], delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, [c.p. 600-bis] primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, [c.p. 600-ter] commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative

turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale 2;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale 3;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale 4;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale 5;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 [c.p. 62], primo comma, numero 4), del codice penale 6 2);

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 [c.p. 62], primo comma, numero 4), del codice penale 7;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale 8;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 9;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'Art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo 10;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni 11;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale] 12, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'Art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 13;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale 14;

l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale 15;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale 16;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni 17;

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria 18; m-quinques) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione 19.

REATI CHE LIMITANO L'ACCESSO AI BENEFICI PENITENZIARI (CAP. IV)

Art. 4 bis, co 1, L. 354/1975

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato

è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo

80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

ASGI

ASSOCIAZIONE
PER GLI STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE



 www.asgi.it